



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**Allegato C al Regolamento PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 85 del 15/12/2020
Modificato con deliberazione di C.C. n. 100 del 26/10/2022

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Campo di applicazione (modificato con Delibera n. 100 del 26/10/2022)

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata.

2. Oggetto del Piano Generale degli Impianti e per la disciplina della pubblicità

Il presente Piano Generale degli Impianti disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, determinando la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

3. Autorizzazioni

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione prevista dal Codice della Strada.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra sponda appartenente ad Ente diverso, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni della presente norma e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. Fermo restando quanto previsto dal presente Piano, l'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta il nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene.

Per tutti i mezzi e gli impianti da installare fuori dalla perimetrazione del centro abitato, si rimanda interamente alle prescrizioni contenute nell'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada.

In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari, di parte dell'intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l'installazione di messaggi pubblicitari sui teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere.

I teli e i supporti potranno essere solo illuminati.

I dispositivi di illuminazione, non devono utilizzare per il loro funzionamento strutture:

- ✓ di attraversamento delle sedi stradali;
- ✓ che richiedano manufatti ingombranti in corrispondenza o in prossimità di intersezioni stradali;
- ✓ collocate entro le fasce di rispetto o nelle aree di visibilità nei centri abitati.

ART.3.1 -CASI DI ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE (introdotto con deliberazione di C.C. N. 100 DEL 26/10/2022)

1. Sono esenti dall'autorizzazione:

- i cartelli "Vendesi - Affittasi" aventi superficie non superiore a 0,25 mq, quando installati sull'immobile cui fanno riferimento o nelle relative pertinenze;

- i medesimi cartelli, quelli afferenti a segnalazioni di impiego temporaneo posizionati all'interno delle vetrine delle relative agenzie, quelli pubblicitari apposti all'interno di vetrine di agenzie di viaggio;
- l'insieme di cartelli, scritte, iscrizioni, a condizione che non siano luminosi, collocati sulle vetrine e/o sulle porte di ingresso quando esposti in occasione di vendite straordinarie di cui al D. Lgs. n. 114/98 o di altri particolari eventi riguardanti l'attività dell'esercizio;
- le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, riferite a manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, quando temporaneamente collocate all'interno dei negozi, dei locali pubblici o aperti al pubblico;
- i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alla Legge Regionale n. 6/2010, quelli esposti per le attività di somministrazione non assistita ai sensi del D.Lgs. 114/98 e D.L. 223/2006 e della Legge regionale 8/2013, a condizione che rechino la sola indicazione e/o logo dell'esercizio a cui si riferiscono, anche se esposti in vetrinette o bacheche collocate sulle facciate esterne dei rispettivi locali;
- le insegne indicanti servizi di pubblica utilità (VV.FF., Forze di Polizia, Uffici delle Pubbliche Amministrazioni, Lotto, Tabacchi, ecc.).

ART. 3.2 DICHIARAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ (introdotto con deliberazione di C.C. N. 100 DEL 26/10/2022)

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione

annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq. è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità realizzata ai sensi dell'articolo 17.8 del presente regolamento con automezzi omologati come veicoli ad uso speciale ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992 e operanti con sosta permanente e continuativa superiore a 48 ore corrispondono il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza salvo che la sosta sia effettuata oscurando i messaggi pubblicitari.

4. Autorità competente (modificato con Delibera di C.C. n. 100 del 26/10/2022)

ZONE ESTERNE IL CENTRO ABITATO

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è rilasciata:

1. per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade
2. per le autostrade in concessione dalla società concessionaria
3. per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni
4. per le strade militari dal comando territoriale competente

ZONE COMPRESSE ENTRO IL CENTRO ABITATO

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari lungo le strade ricadenti all'interno del centro abitato è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune di San Giuliano Milanese previa verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, previo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali

5. Documentazione

I soggetti interessati al rilascio di un'autorizzazione o concessione per l'installazione di mezzi pubblicitari, devono presentare tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, allegando:

- Un progetto in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti.
- Un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la ditta, che richiede l'installazione, attesti che il manufatto che intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità e la

conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

- Una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente piano.

- Nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con la dichiarazione che l'esecuzione dell'impianto elettrico avverrà nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia.

- Il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati siano essi soggetti pubblici o privati.

- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso.

- Copia di riscontro del versamento delle spese di istruttoria.

- N 1 marche da bollo di euro 16,00 (sedici)

Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato.

L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 10 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' comunque ammessa la presentazione di nuova istanza.

6. Rilascio

L'ufficio competente entro i 60 giorni successivi al ricevimento, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

In caso di diniego non verranno restituite le somme incassate per le operazioni tecnico-amministrative (spese di istruttoria).

Il termine di cui sopra viene sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere il parere o nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Nel caso di mancata installazione nel termine di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ufficio competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

6.1 Durata (modificato con Delibera di C.C. n. 100 del 26/10/2022)

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni. La proroga dovrà essere richiesta, tramite lo Sportello Telematico Polifunzionale disponibile sul Sito istituzionale dell'Ente, entro sei mesi dalla data di scadenza. Essa deve essere intestata al soggetto richiedente.

6.2 Corrispettivo (modificato con Delibera di C.C. n. 100 del 26/10/2022)

Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, è determinato con delibera Giunta Comunale.

7. Obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- ✓ Rispettare, nell'effettuare la pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente regolamento.
- ✓ Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.
- ✓ Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- ✓ Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive, oppure 48 ore se il giorno successivo è festivo, alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

7.1 Targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- ✓ Amministrazione rilasciante
- ✓ Soggetto titolare – Numero telefonico
- ✓ Numero dell'autorizzazione
- ✓ Progressiva chilometrica del punto d'installazione e indicazione relativa alla località di posa
- ✓ Data di scadenza

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

In caso manchi la targhetta di identificazione, si provvederà alla rimozione del mezzo pubblicitario.

7.2 Interventi di ripristino (abrogato delibera C.C. n.100 del 26/10/2022)

L'esecuzione delle opere di installazione deve avvenire previa informativa scritta da inoltrare a cura del titolare dell'autorizzazione al Settore Tecnico Comunale; del caso possono essere disposte particolari precauzioni.

Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e per l'integrità delle persone e/o delle cose e nell'ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del titolare all'inoltro dell'informativa scritta, il medesimo titolare procede senza indugio dando tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.

7.3- Spostamento o rimozione degli impianti pubblicitari per motivi di pubblico interesse (introdotto con Delibera di C.C. n. 100 del 26/10/2022)

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario, per motivazioni di riordino ambientale, intervenute modifiche alla viabilità o all'impiantistica stradale, per nuove costruzioni o demolizioni di pubblico interesse e, più in generale, per ogni altra esigenza sempre connessa allo svolgimento di un pubblico interesse o per cause di forza maggiore, previo avviso al titolare dell'autorizzazione, almeno 30 giorni prima dallo svolgersi dell'evento.

2. L'Amministrazione Comunale, a seguito delle necessità e per le esigenze di cui sopra, non ha alcun obbligo di ripristinare o ricollocare i mezzi pubblicitari rimossi né nella medesima posizione. né in località alternative.

Per quest'ultima fattispecie, spetta al titolare dell'autorizzazione riproporre istanza.

3. Le spese connesse alla rimozione e/o spostamento restano a carico del titolare dell'autorizzazione, così come al conguaglio dell'eventuale tariffa del canone se il ricollocamento avviene in località appartenente a diversa categoria rispetto a quella di precedente installazione.

4. È fatta salva la possibilità concessa al titolare dell'autorizzazione di rinunciare alla nuova esposizione; in tale caso l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di rimborsare la quota di canone qualora non sia trascorso un trimestre dall'installazione del manufatto.

8. Convenzioni speciali

È vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie.

In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al metro quadrato, con la denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

9. Vigilanza – Violazioni – Provvedimenti

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art.23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art.23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. Tutti i mezzi, esposti difformemente, per quanto concerne le dimensioni e i limiti geometrici di cui al punto 25 del presente Piano, dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

10.Sanzioni

10.1 Sanzioni

- E' abusiva la collocazione di un impianto pubblicitario che si concretizza nella diffusione di messaggi pubblicitari in carenza di valida autorizzazione ancorché scaduta, decaduta o revocata.
- Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni previste dall'art.1 comma 821 lett.g e h legge 160/2019.
- Delle suddette violazioni, ai sensi delle leggi citate nel comma precedente consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli impianti di che trattasi, a carico del trasgressore.
- In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
- Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
- Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di giorni 15.

10.2 Regime sanzionatorio (modificato con delibera C.C. n.100 del 26/10/2022)

1. A seconda della fattispecie della violazione, verranno applicate le norme sanzionatorie riportate **nell'ALLEGATO N.1 al presente Piano generale degli impianti.**

2. Il Comune dispone, **mediante ordinanza del Funzionario Responsabile del Servizio Tributi** e con l'ausilio della Polizia Locale, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico

3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi del Comune a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del **CANONE** evaso.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Trascorso il termine di centottanta giorni dalla rimozione, senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni

TITOLO II

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

11.SCOPO E CRITERI GENERALI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Piano della Pubblicità disciplina le caratteristiche e l'uso dei mezzi pubblicitari commerciali esterni e dei mezzi pubblicitari istituzionali comunali, meglio definiti più avanti, per garantire un corretto inserimento nell'ambiente urbano ed un giusto rapporto con gli altri elementi della città (quali segnali stradali, simboli ed edifici che compaiono su strade, piazze ed altri spazi pubblici aperti, elementi di arredo).

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in tre parti.

Nella prima parte si determinano gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, come dalle definizioni del D. Lgs.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610, all'art. 47, se ne disciplina l'installazione.

Nella seconda parte si definiscono invece le caratteristiche, i quantitativi e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

Nella terza parte si definiscono le caratteristiche e si disciplina l'installazione delle insegne di esercizio, come definite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

12. CLASSIFICAZIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

12.1 DEFINIZIONE

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 che vengono recepite dal presente Piano Generale degli Impianti

La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti:

– INSEGNA DI ESERCIZIO –

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

– PREINSEGNA –

Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di km 5: non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

– CARTELLO –

Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

– STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO –

Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

– SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO –

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

– IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO –

Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

– IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA –

Si definisce “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizione precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

12.2 DURATA

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione nel seguente modo:

Mezzi di pubblicità temporanea: appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all’esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. Sono ammessi solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive o 48 se il giorno successivo è festivo.

Mezzi di pubblicità permanente: rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidalmente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l’esposizione di messaggi pubblicitari quali:

cartelli, tabelle murali, cippi e trespoli, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, insegne e cartelli ubicazionali. E’ definito permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione. Le autorizzazioni sono sempre rilasciate in forme precarie e revocabili in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale. All’atto del rilascio dell’autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, in ogni caso, come previsto dall’art.53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, potrà avere durata di anni 3 rinnovabili. Nel caso dell’istituzione del concessionario citato in precedenza, la durata dell’autorizzazione potrà essere legata alla durata della convenzione stipulata.

12.3 DESTINAZIONE D’USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un’ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d’uso, che nel Piano risultano essere:

Istituzionale: appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc. regolamenti da statuto) e comunque senza fine di lucro.

Commerciali: sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all’esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant’altro utile alla promozione di un’attività, un prodotto o un servizio.

Al fine di permettere un’agevole individuazione delle diverse tipologie di mezzi, secondo la citata classificazione, la tabella dell’allegato 2 riassuntiva riunisce tutte le categorie sopra descritte.

13. CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

13.1 DEFINIZIONI

L'art.2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

A) AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre 1993).

B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiata indipendente o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore: per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre 1993).

C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, in vigore dal 1 settembre 1993).

E) STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste e attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F) STRADE LOCALI

Strada urbana ed extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

14.DEROGHE GENERALI CONCESSE ALLE DISTANZE PREVISTE DAL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Sulla base di quanto contenuto nell'art.23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale anche nel caso di posizionamento di segnaletica bifacciale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore a quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. L'affissione di locandine, manifesti o simili delle dimensioni massime di m. 0,60 x m 0,80 all'interno di esercizi commerciali, pubblici od edifici, visibili comunque dalla pubblica via, deve considerarsi autorizzata, ad ogni effetto di legge, previo pagamento della relativa imposta (se dovuta) e fatti salvi i diritti dei terzi.

In ogni caso, per impianti paralleli al senso di marcia, è vietato installare in allineamento un numero d'impianti superiore a tre elementi contigui, ad eccezione delle transenne parapetonali.

In caso di impianti luminosi o illuminati, all'interno del centro abitato, le distanze indicate nell'Abaco, ad eccezione di quelle dalla carreggiata, sono da aumentare del 50% con la sola eccezione per le insegne d'esercizio.

Le distanze minime che si applicano all'interno del centro abitato per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse e rappresentate nella seguente tabella (Abaco):
ALLEGATO 3

15.ZONE SITUATE ENTRO IL LIMITE DEL CENTRO ABITATO

Le zone omogenee e gli spazi entro i quali è consentita la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari sono individuati sulle cartografie in scala 1:10.000 disponibili presso l'ufficio tecnico comunale.

Le zone CS (COLORE ROSSO) E(COLORE GIALLO) e EV (COLORE VERDE) vengono unificate e denominate ZONA 1.

Rappresentano zone a carattere storico o di pregio ambientale dei nuclei del comune.

Ne fanno parte altresì i parchi naturali e tutti gli edifici di pregio storico, architettonico ambientale e le aree limitrofe ad emergenze architettoniche soggette a vincolo ai sensi delle leggi 1089/ 39 e 1497/ 39, come sostituite dal D. Lgs. N. 42 22.01.2004.

Nel caso in cui una struttura sia collocata in zona non soggetta a vincolo ma oscuri la visuale su una parte compresa nella zona 1 i competenti uffici comunali si riservano la possibilità di sottoporre la struttura in questione alle norme della ZONA 1.

Le zone R (COLORE AZZURRO) RC (COLORE BLU) vengono unificate in un'unica zona denominata ZONA 2.

Sono le zone centrali della città ad edilizia consolidata.

Infine la zona I (COLORE MARRONE) viene rinominata ZONA 3.

Sono le zone contraddistinte da insediamenti prevalentemente produttivi, anche con caratteristiche commerciali e terziarie. Ne fanno parte altresì tutte le zone rappresentate sul territorio per differenza

delle zone su citate e comunque comprese all'interno del centro abitato, che non presentano particolari esigenze di regolamentazione

15.1 ZONE IN CATEGORIA SPECIALE

Il territorio comunale è suddiviso, ai fini del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, in due categorie classificate come normale e speciale.

Le strade che sono comprese nella zona in categoria speciale sono quelle identificate nell'allegato A al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria.

Ai fini della regolamentazione delle installazioni pubblicitarie la classificazione della zona normale o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare, ma è limitata esclusivamente ad un diverso trattamento di applicazione del canone.

Tutti i mezzi che ancorché collocati su zone in Categoria Normale risultano essere visibili ed espressamente rivolti alla visione della zona in Categoria speciale, sono considerati come mezzi in Categoria Speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Questo principio vale anche per il lato esterno alla perimetrazione della zona in categoria speciale.

15.2 ZONE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art.23 del D. Lgs.285/ 1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. Oltre a quanto sopra saranno da considerare, se esistenti, tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente quali ad esempio paesaggistici - ambientali imposti dalla L. 1497/ 39, monumentali ai sensi della L. 1089/ 39, come sostituite dal D.lgs n. 42 del 22.01.2004

16. CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri principali presi in considerazione per le norme da adottare nel caso di nuove installazioni, rappresentano gli elementi di garanzia relativamente ai temi:

- Della sicurezza
- Del decoro
- Della funzionalità
- Del rispetto della normativa.

16.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltre ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione si ritiene dovranno conformarsi.

16.2 - DECORO

Le norme indicate nel piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua modifica, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano, ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo

scopo dovrà essere posta particolare cura da parte del competente Ufficio comunale, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi.

16.3 - FUNZIONALITÀ

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, di soddisfare le peculiari esigenze della realtà locale.

16.4- NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

PARTE PRIMA

LA PUBBLICITA' ESTERNA

17. NORME GENERALI DI I NSTALLAZIONE

Si considerano impianti pubblicitari tutti gli impianti adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari sia sotto forma di cartelli, tende o altra struttura, sia abbinati ad elementi di arredo urbani quali cestini portarifiuti, pensiline fermata autobus, eccetera ovvero quelli classificati dai commi 2,4,5,7, e 8 dell'art.47 del Regolamento di esecuzione e del Nuovo codice della Strada.

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati nonché quelle previste dalla particolari vigenti norme urbanistiche relative agli edifici del patrimonio così come classificati e individuati dal vigente P.R.G.C.

17.1- FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere di norma sagoma rettangolare che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo, ottagono. In prossimità dell'attività interessata è ammessa la collocazione di mezzi aventi forme, a titolo di esempio, di cono di gelato o di cameriere o altra, in ogni caso inerente all'attività segnalata. L'uso del colore rosso negli spazi pubblicitari è ammesso con particolare cautela, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.

Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

17.2 - MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali esclusivamente in alluminio o alluminio estruso e pali di sostegno in acciaio.

17.3 - STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento

al D.M. 12- 02-82. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato dal richiedente prima del ritiro dell'autorizzazione.

17.4 - DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizioni autorizzative da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati alla tutela del vincolo.

Ai sensi dell'art.51 comma 8 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, per gli impianti di servizio installati all'interno del centro abitato, non si applicano le distanze previste dalla Tab. 1 (Abaco per l'applicazione delle distanze all'interno del Centro Abitato) sempreché lo spazio pubblicitario ospitato rientri nelle dimensioni di 1 m² per transenne, cestini, ecc., ed in un massimo di 12 m² suddiviso su due lati, nel caso di pensiline attesa bus. Se la superficie pubblicitaria eccede tali limiti dimensionali, il mezzo dovrà rispettare tutte le distanze previste per l'impianto pubblicitario a cui può essere assimilato.

17.5 - ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative esclusivamente per segnalare strutture sanitarie di primo soccorso.

Solo all'interno dei centri abitati, nel caso di impianti luminosi o illuminati, tutte le distanze indicate nel presente piano dovranno essere aumentate del 50%.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magnetotermici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna inoltre a ripristinare il suolo a regola d'arte.

17.6 - POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata.

Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente (cioè né paralleli né perpendicolari) rispetto alla strada.

Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare le prescrizioni più restrittive.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a m. 2,2 dal piano stradale o dal marciapiede e ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m.0,30; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere apposte ad un'altezza minima dal suolo di m.5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi di protezione e segnalamento.

17.7 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi di interesse storico artistico sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali è vietato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salva autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

Lungo le strade, site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura delle città e sugli altri beni di cui all'art.22 della legge 1089/ 1939 come modificata dall'art.49 del D. Lgs. 22 Gennaio 2004 è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere del Soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione di materiale, dimensione e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento emanato con il DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni o di qualunque altro mezzo pubblicitario.

Lo stesso divieto va esteso pure all'uso degli impianti di illuminazione pubblica.

Sono tassativamente vietate le esposizioni di strutture provvisorie (plance o simili) lungo i cigli delle strade di appartenenza al territorio comunale.

17.8 – DIVIETO DI SOSTA DEI POSTERBUS O VELA O SIMILI (modificato Delibera C.C. n. 100 del 26/10/2022)

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli pubblicitari di cui all'art. 54, lett. g) del D.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 203, comma 2, lett. q) del D.P.R n. 495/1992 (c.d. "posterbus" o "vela").

Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione.

Nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata della pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura impositiva prevista per gli impianti fissi annuali.



Articolo 17.9 – VOLANTINAGGIO (introdotto con Delibera C.C. n. 100 del 26/10/2022)

1. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale quando effettuata mediante lancio di volantini da veicoli in movimento o da aeromobili.
2. La distribuzione ambulante di volantini, fotografie e pubblicità in genere è ammessa a condizione che la stessa non vada a ricadere su suolo pubblico e a condizione che il singolo distributore si adoperi affinché la stessa sia collocata negli appositi contenitori condominiali o, in mancanza, nelle cassette postali. Quando apposta su veicoli in sosta o distribuita al pubblico, il destinatario finale si adopererà al fine di evitare che la stessa ricada su suolo pubblico.
3. È vietato il posizionamento di trespole o contenitori di pubblicità in genere su area pubblica e non nelle immediate vicinanze della sede della società o privato che ne cura la distribuzione/divulgazione; in tale circostanza la struttura contenente il materiale pubblicitario, in numero non superiore ad una unità per singola attività, stabilmente ancorata al suolo, dovrà essere sotto costante vigilanza dell'attività di riferimento, che la avrà in custodia negli orari di chiusura al pubblico.
4. Le forme pubblicitarie di cui al presente articolo non sono soggette ad autorizzazione, ma esclusivamente alla corresponsione del canone.
5. Allo stesso regime è assoggettata la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

18. DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO, LIMITATEMENTE ALLE STRADE DI TIPO E – F

È permessa l'installazione di transenne parapetonali ai sensi di quanto previsto dall'art.51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

18.1 NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ZONA 1

L'obiettivo è la valorizzazione delle attività produttive e commerciali esistenti nei nuclei originali del centro della città e della campagna sono quindi ammesse i mezzi pubblicitari privati posizionati sul luogo dell'esercizio (insegne, targhe di esercizio, ecc) come meglio descritto successivamente.

La pubblicità effettuata su paline e fermate autobus, quella dei chioschi se installati su spazi di pertinenza delle attività.

Le pubbliche affissioni come indicate successivamente, o la pubblicità di natura istituzionale.

Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un solo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'area vincolata.

ZONA 2

In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale/ sociale e privata;
- mezzi per la pubblicità temporanea e permanente istituzionale di superficie inferiore o uguale a mq. 3 per facciata;
- impianti pubblicitari di servizio di superficie inferiore o uguale a mq. 3 per facciata quali pensiline; paline autobus; cestini; quadri turistici;
- Mezzi pubblicitari privati posizionati sul luogo dell'esercizio (insegne, targhe di esercizio, ...).
Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante.
- impianti per le pubbliche affissioni di formato 140 x 200 o 200 x 140.

Devono essere assolutamente evitati addensamenti pubblicitari di qualsiasi natura.

ZONA 3

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari classificati nel presente piano con particolare attenzione ad evitare un eccessivo affollamento di impianti pubblicitari di qualsiasi natura in particolar modo, cartellonistica superiore a mq. 6; transenne parapetonali e preinsegne.

Nella zona 3 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegata 3.

Sono comunque aree di addensamento quelle indicate nella zona 3 del piano e quelle destinate ad impianti sportivi.

Sono considerate inoltre Aree di addensamento pubblicitario le aree per stazioni di servizio.

19. DI SCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO (O AL SUO INTERNO MA LIMITATAMENTE ALLE STRADE DI TIPO A - B - D)

19.1- NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In queste zone è ammessa l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, nel rispetto delle norme di cui al successivo titolo e delle limitazioni previste al comma 7 dell'art.23 del Nuovo Codice della strada.

19.2 *NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI*

I mezzi pubblicitari, come definiti all'art.47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art.23 del Codice della Strada ed al capitolo precedente del presente piano, al di fuori dei centri abitati ed all'interno degli stessi, ma limitatamente alle strade di tipo A, B, e D, dovranno osservare le prescrizioni stabilite dall'art.23 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52 del relativo Regolamento di attuazione. Tali norme vengono di seguito richiamate, con alcune precisazioni.

19.3- *DIMENSIONI*

I mezzi pubblicitari installati al di fuori dei centri abitati, la cui installazione viene autorizzata dopo l'approvazione del presente Piano, non devono superare la superficie di m² 6 per faccia, eccetto le insegne di esercizio parallele al senso di marcia o in aderenza al fabbricato che possono raggiungere la superficie di 70 mq.

19.4 - *CARATTERISTICHE*

I mezzi pubblicitari devono rispettare oltre a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada, le prescrizioni di cui ai Titoli "Caratteristiche costruttive ed estetiche degli impianti per la pubblicità esterna" e "Norme generali di installazione" di codesto Regolamento.

19.5 - *UBICAZIONI E POSIZIONAMENTO*

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime indicate all'art.51 comma 2 del Regolamento di attuazione dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze citate all'indicato comma 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni ed alla distanza dal limite della carreggiata, non si applicano per i mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia e/ o in aderenza a fabbricati esistenti o come delimitazioni di cantieri.

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse, è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi utili per gli utenti della strada quali orologi e contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, transenne parapetonali ed altre, sempre che siano rispettate le distanze minime previste.

Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1 m², non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.



20.CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ED ESTETICHE DEGLI IMPIANTI PER PUBBLICITA' ESTERNA (*modificato con Delibera C.C. n. 100 del 26/10/2022*)

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016.
- I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione del manifesto in lamiera di alluminio.
- I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati preferibilmente con vetro stratificato di spessore minimo mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5.

- Tutti gli impianti pubblicitari, potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune.
- Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.
- Le preinsegne: per uniformità, decoro, leggibilità e caratterizzazione territoriale, l'amministrazione individua quale struttura di sostegno "tipo" (impianto multiplo), da utilizzare sull'intero territorio comunale una struttura in alluminio estruso o fusione di ghisa di colore grigio scuro RAL 7016, la cui forma e le cui caratteristiche estetico – funzionali devono essere **TASSATIVAMENTE** quelle rappresentate nell'allegato fotografico A. (CURVA CONTINUA).

ALLEGATO FOTOGRAFICO



20.1 PREINSEGNE E SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO AI SENSI DELL'ART33 D.LGS 30 APRILE 1992 N. 285 E DELL'ART. 134 DEL DPR 495 DEL 16/12/1992

(introdotto con Delibera C.C. n. 100 del 26/10/2022)

Le preinsegne potranno essere installate esclusivamente sui suddetti impianti multipli contenente un numero massimo di 6 preinsegne, anche se non totalmente occupati, realizzati ed installati a cura e spese dei richiedenti. Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno cartelli rispetto a quelli previsti, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso. E' assolutamente vietato collocare le preinsegne sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, pensiline, paline fermata bus e su altro sostegno non predisposto allo scopo.


Le preinsegne devono essere realizzate in alluminio estruso di alluminio, avere dimensioni di cm 125 di base per 25 cm di altezza.

Le preinsegne possono essere installate nella ZONA 2 E ZONA 3.

In base alle caratteristiche territoriali e viabilistiche si potrà consentire l'installazione di un massimo di due impianti multipli su ciascuna strada afferente l'incrocio considerato, anche se affiancati, purché siano installati nel rispetto delle norme stabilite dal presente piano.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di adeguare a proprie spese l'impianto esistente alle modifiche della viabilità attuate dalla Pubblica Amministrazione, nel più breve tempo possibile, dall'entrata in vigore delle stesse e comunque entro 10 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione inviata dal competente ufficio comunale. Qualora non si ottemperi alla suddetta disposizione nei tempi prescritti, l'autorizzazione si intenderà decaduta e si procederà alla rimozione. Per ottemperare a quanto disposto, al precedente comma, nulla è dovuto al concessionario a titolo di rimborso o indennità da parte della pubblica amministrazione.

ALLEGATO FOTOGRAFICO



21 – FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI (*modificato con Delibera C.C. n. 100 del 26/10/2022*)

Il Comune, in presenza di un'istanza tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per la posa di un segnale di indicazione privata, disporrà se la collocazione dello stesso dovrà avvenire su strutture precedentemente autorizzate ed eventualmente collocate da terzi, della medesima natura di quella richiesta, o se il soggetto richiedente sarà tenuto alla fornitura, installazione e manutenzione del supporto.

Se il soggetto interessato all'esposizione di segnali di indicazione privata, sarà tenuto alla fornitura, posa e manutenzione, del supporto di tali segnali, avrà l'obbligo di consentire, ad altri soggetti autorizzati, l'esposizione di segnali analoghi sui propri supporti, a fronte della compartecipazione pro quota di tali soggetti ai costi di fornitura posa e manutenzione.

COLORI DI FONDO, DEI CARATTERI E DEI SIMBOLI

Nei segnali privati di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:

- a) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
- b) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
- c) bianco: per i segnali privati di indicazione alberghiera

Le scritte sui colori di fondo devono essere:

- a) nere: sul bianco;
- b) gialle: sul nero;

I simboli sui colori di fondo devono essere:

- a) neri: sul giallo e sul bianco;
- b) bianchi: sul marrone e nero;
- c) grigio: sul bianco;
- d) giallo: sul nero

Le parole, i simboli ed i colori indicanti il logo tipo delle ditte, possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole l'individuazione.

Al fine di consentire la corretta individuazione del soggetto passivo per la corresponsione del canone unico ciascuna preinsegna dovrà essere dotata di un marchio o di un logotipo della società

PARTE SECONDA

22.LE PUBBLICHE AFFISSIONI

22.1 IDENTIFICAZIONE, CARATTERISTICHE NORME TECNICHE

Tutti gli impianti dovranno avere di norma dimensioni pari o multiple di cm 70x100. Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione SAN GIULIANO MILANESE - Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali, necrologi, spazi riservati ad esenzioni dal diritto) - numero di individuazione e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare della concessione.

Il Piano Generale degli impianti basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale;
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni prive di rilevanza economica (necrologi);
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale;
- Impianti pubblici da destinare ad affissioni esenti dal diritto ai sensi art. 480 legge 30 dicembre 2004 n.311.
- Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.
- Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano in linea generale e a titolo esemplificativo secondo la tipologia costruttiva nelle seguenti classi:
- Stendardo: struttura autoportante mono o bifacciale costituita da pali normalmente in acciaio, infissi nel terreno e a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Tabella: struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in acciaio che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

Poster: struttura autoportante o no, mono o bifacciale, avente la particolare dimensione espositiva di cm 600 x 300, ancorata a terra o su muro.

La superficie degli impianti, valutate le necessità e le richieste, è fissata in metri 62,58 quadrati ogni mille abitanti quindi in complessivi mq. 2434

La superficie su citata è così ripartita:

- affissioni istituzionali 10%
- affissioni prive di rilevanza economica - necrologi 5%
- commerciali 75%
- spazi riservati ad affissioni esenti dal diritto 10%

22.2 UBICAZIONE

Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel presente Piano a livello di definizione delle superfici, mentre il nuovo schema distributivo degli impianti per le pubbliche affissioni sarà predisposto una volta approvati i criteri di progetto e le superfici totali indicate. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata può comportare compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari.

Gli impianti collocati in prossimità o all'interno delle zona 1 dovranno essere preferibilmente di tipo istituzionale o prive di rilevanza economica ed avere dimensione preferibilmente di cm.140x100.

22.3 ASSEGNAZIONI DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

Verrà attribuita a soggetti privati ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano.

22.4 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI DEI NUOVI IMPIANTI PER AFFISSIONE

La suddivisione tra le tipologie di impianti ed il loro utilizzo dovrà essere corrispondente ai seguenti criteri generali:

22.5 DESTINAZIONE D'USO

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

IMPIANTI PER AFFISSIONI ISTITUZIONALI / SOCIALI

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.

IMPIANTI PER AFFISSIONI FUNEBRI

Rientrano in questa categoria gli impianti che sono utilizzati per le affissioni degli avvisi mortuari e dei relativi ringraziamenti, eccetera.

IMPIANTI PER AFFISSIONI COMMERCIALI

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari. Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura "Riservato" riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

IMPIANTI PER AFFISSIONI DEGLI ESENTI DAL DIRITTO

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione di manifesti esenti dal diritto ai sensi dell'art 480 legge 30 dicembre 2004 n.311 per: partiti politici, sindacati, comitati che non perseguono fine di lucro.

22.6 TIPOLOGIE E FORMATI

Gli impianti inseriti nel progetto saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del piano in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. I formati utilizzati sono uniformati ai seguenti: Stendardi: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti: cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 300 (poster).

Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno essere realizzati esclusivamente in alluminio o estruso di alluminio colore GRIGIO RAL 7016 e avere le caratteristiche tecniche riportate nel prospetto denominato: allegato 4

Gli impianti per le pubbliche affissioni aventi dimensioni mt. 6.00 x 3.00 dovranno essere realizzati esclusivamente in alluminio o estruso di alluminio (lega 6060) con le caratteristiche estetiche e tecniche contenute nell'allegato 5.

22.7 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese **del Comune**, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.

22.8 NORME GENERALI

Eventuali successivi spostamenti dalla posizione prevista saranno soggetti a valutazione preventiva da parte dell'Ufficio competente che sottoporrà la relativa proposta alla Giunta Municipale per l'approvazione.

PARTE TERZA

23.LE INSEGNE DI ESERCIZIO

23.1 DEFINIZIONE

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Si definisce “targa” un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc...) apposto sull’ingresso che dà accesso ai locali della sede dell’attività o nelle immediate vicinanze.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell’esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti della Parte Prima. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l’individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, luoghi di pronto soccorso medico, ospedali, vigilanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc... La loro installazione è quindi effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano.

23.2. CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, nel Piano si farà riferimento alla seguente classificazione:

1. Caratteristiche costruttive

In funzione delle principali caratteristiche di costruzione si individua una prima classificazione così suddivisa:

- Tipologia 1 - Insegne con lettere singole
- Tipologia 2 - Insegne a cassonetto
- Tipologia 3 - Insegne a pannello
- Tipologia 4 - Insegne con tubi al neon
- Tipologia 5 - Insegne speciali o totem
- Tipologia 6 - Decorazioni di vetrine
- Tipologia 7 – Targhe professionali

1. Modalità di installazione

- In funzione della modalità di inserimento e collocazione si identificano le seguenti caratteristiche:
- Frontali
- Bandiera orizzontale
- Bandiera verticale
- A tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, ecc..
- Su struttura portante posizionata al suolo

2. Illuminazione

In funzione della tipologia di illuminazione si distinguono le seguenti categorie:

- Non luminose
- Illuminate
- Luminose

23.3 FORME PARTICOLARI DI INSEGNE

Sono invece considerate forme particolari di insegne quella costituite da:

a) Insegne temporanee. Sono insegne che per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato non hanno lo scopo di esposizione permanente. Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per l'insegna definitiva e dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati. La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi. Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi.

b) Cartelli temporanei. Sono mezzi reclamizzanti le vendite straordinarie e cartelli di prossima apertura.

23.4 NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

L'installazione di insegne è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, o usufruire di targhe a lato dell'ingresso. Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed in ogni caso essere uniformi tra loro.

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali. Potrà essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e nei luoghi adiacenti, di targhe ed altri mezzi, solamente se realizzati con materiali e stili compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

E' vietato collocare insegne di esercizio private su monumenti, fontane monumentali, statue, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali.

In tutto il territorio comunale le insegne dovranno comunque essere installate in modo da non alterare gli elementi decorativi degli edifici.

Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico - edilizie.

23.5 - INSEGNE A BANDIERA

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio. In tutte le vie o piazze della Zona 2 - 3, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere pubblicitario generale, in coerenza con le norme fisiche, nella tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.

2. In ogni caso consentito, deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

3. Nelle tipologie di standardi fissi e sculture o di plance, targhe e pannelli possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

B.P. - PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 centimetri;

- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiede di almeno cm. 50;

- essere collocate sugli edifici:
a) ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;

b) ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 2,80.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...) anche nella tipologia di cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari ...).

Le insegne a bandiera su pali propri e posizionate su suolo privato sono ammesse purché coerenti dal punto di vista formale: per i cassoni la proiezione della sagoma deve cadere all'interno dell'area privata.

B.T. - INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

Sono ammissibili le seguenti tipologie:

B.1 Standardi fissi, sculture

B.2 Plance, targhe e pannelli non luminosi

B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli)

Edifici zona 1

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50.

Edifici zona II e III

Nella parte basamentale con sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 100x70 50x150.

Ai piani superiori, la sola tipologia B.3 filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20x8,00 supporti esclusi.

Inoltre per i soli edifici di categoria III ubicati in parte B sono ammesse le tipologie B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli) e B.4 Lettere singole. Ai piani superiori nel rispetto dei seguenti parametri:

a) le insegne a bandiera ad andamento orizzontale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max. è cm. 200;

b) le insegne a bandiera ad andamento verticale devono essere contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. è cm. 150 e H max. è pari a m. 12,00;

c) le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare le dimensioni risultanti dalla combinazione dei punti precedenti.

Portici

Nei portici di tipologia storica, categoria I e II, possono essere ammesse solamente piccole insegne a standardo o a targa, a scultura o similari, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.

Nei portici di tipologia moderna, categoria III, possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, contenute, in una sagoma massima, supporti esclusi, di cm. 50x150 o 100x70, da collocare sulla parete di fondo, ad un'altezza minima di m. 2,80.

23.6 MATERIALI, FORME E COLORI

Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.

23.7 ILLUMINAZIONE

Nel caso in cui l'insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.

La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:

- dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi
- collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata

- Le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada
- la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti
- non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste

23.8. DECORAZIONI DI VETRINE

L'apposizione di vetrofanie o altre tipologie di decorazioni e comunicazioni è ammessa solo se attinente all'attività esercitata. All'interno della zona 1 le vetrofanie dovranno essere accuratamente studiate. Dovranno essere evitate, in tutte le zone, realizzazioni che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie e disordinate.

23.9 CARATTERISTICHE ED INSTALLAZIONE DI TARGHE PROFESSIONALI E DI ESERCIZIO

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere sono ammesse e devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 40 x 30 cadauna. Se nella stessa posizione sono inserite diverse targhe, le stesse dovranno essere uniformi nella tipologia e dotate di apposita struttura di contenimento.

23.10 NORMATIVA SPECIFICA DI ZONA

In questo capitolo vengono individuate le particolari caratteristiche di massima delle insegne di esercizio collocate in ciascuna zona territoriale omogenea. In aggiunta a quanto previsto dal Piano, per le strade di tipo A e B e pertinenze comprese valgono le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

Se le strutture sono installate su un passaggio pedonale, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità dello stesso.

ZONA 1

Nel caso in cui una struttura sia visibile in prospettiva e/ o copra una parte di zona sottoposta a vincolo, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'area vincolata.

In ogni caso è preferibile utilizzare materiali quali pietra, cotto, ceramica, ferro battuto, ottone e legno. E' da evitare il più possibile l'utilizzo di grandi dimensioni e di materiali plastici. Anche l'illuminazione ed i colori saranno da studiare accuratamente in modo da integrarsi con l'edificio e l'ambiente circostante.

All'interno di questa area è comunque vietata:

- la collocazione di insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/ o variabili sia luminose sia non
- la collocazione di insegne al di fuori della larghezza del fronte dell'esercizio e delle pertinenze accessorie allo stesso
- la collocazione di insegne speciali o totem
- l'installazione di insegne su tetti, terrazzi, balconi

Per questa area le dimensioni delle insegne sono di massima stabilite in funzione della superficie della facciata dell'esercizio commerciale. Per il calcolo si dovrà procedere moltiplicando la larghezza del fronte dell'esercizio stesso per l'altezza del piano terra sulla strada, secondo la tabella di seguito riportata:

Superficie del fronte dell'esercizio	Superficie insegna
Fino a mq 15	Max mq. 1,5
Da mq. 16 a 30 max mq	Max mq. 2
Da mq 31 a 60 max mq.	Max mq. 3
Oltre mq 60 max mq.	Max mq. 4

La superficie delle insegne deve essere calcolata "vuoto per pieno". L'insegna frontale, l'insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

Le insegne frontali dovranno essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o del vetro. Per le insegne illuminate, con luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura o del vetro.

ZONA 2

Per quanto riguarda la collocazione delle insegne di esercizio questa zona è equiparata alla zona 3.

ZONA 3

E' ammessa l'installazione di tutti i tipi di insegne con preferenza per l'utilizzo di materiali quali pietra, cotto, ceramica, ferro battuto, ottone e legno. Le insegne speciali e i totem potranno essere collocate, ma la struttura dovrà ricadere all'interno della proprietà privata e la proiezione dell'insegna al suolo non dovrà ricadere sulla proprietà pubblica. Per questa tipologia l'altezza massima da terra del bordo superiore delle insegne dovrà essere di m 7 e l'altezza minima del bordo inferiore di m 3.

La superficie delle insegne deve essere calcolata "vuoto per pieno". In questa zona è ammesso l'utilizzo di qualsiasi materiale.

Sono ammesse insegne elettroniche a immagini scorrevoli e/ o variabili sia luminose sia non luminose. Sono ammesse insegne al di fuori della larghezza del fronte dell'esercizio, ma sempre nelle pertinenze accessorie allo stesso. L'insegna frontale, l'insegna a bandiera ed eventuali decorazioni possono coesistere e la somma delle loro superfici non concorrono al rispetto delle superfici massime.

23.11 VETRINETTE PORTA-MENU

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di

base e 70 di altezza.

23.12 RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DELL'AUTORIZZAZIONE (abrogato e sostituito dall'art.3 -autorizzazioni Delibera C.C. n. 100 del 26/10/2022)

Le seguenti fattispecie non necessitano di autorizzazione:

- insegne e cartelli temporanei;
- le insegne quali decorazioni di vetrine, se non superiori al Mq. 0,5;
- scritte o marchi effettuati sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento all'interno del

l'attività;

- targhe professionali collocate a lato dell'ingresso, quando questi non appartengano ad edifici collocati nella zona "I" oppure abbiano particolare rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino delle stesse; sostituzione/ manutenzione di insegna esistente con altra di uguale caratteristica, purché non cambi il proprietario.

23.13 VARIAZIONI

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desideri apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte dovrà essere presentata domanda.

23.14 INSEGNE ABUSIVE

Sono considerate abusive le insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione. Le autorizzazioni rilasciate non sono cedibili.

Qualunque violazione del presente Piano sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ALLEGATO 1

FATTISPECIE VIOLAZIONE	NORMA	PROCEDURA SANZIONE ACCESSORIA (contestuale alla notifica del verbale)
Cartelli abusivi posti lungo le strade Provinciali, Regionali, Statali o su suolo privato.	Art. 23 D.Lgs. 285 del 30-04-92 e successive modifiche e integrazioni.	Art. 23 c. 13-bis. L'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso tale termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
Installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari la cui ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.	Art. 23 D.Lgs. 285 del 30-04-92 e successive modifiche e integrazioni.	Art. 23 c. 13-quater. Il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza- ingiunzione di pagamento.

**NUOVO ALLEGATO 2 (SOSTITUISCE ALLEGATI 2 e 3 del precedente PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
Delibera C.C. n.100 del 26/10/2022)**

NORME TECNICHE:

Tutti gli impianti da installare dovranno essere tassativamente conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016.

Le preinsegne: per conformità decoro, leggibilità e caratterizzazione territoriale, l'amministrazione individua quale struttura di sostegno tipo (impianto multiplo), da utilizzare sull'intero territorio comunale una struttura in alluminio estruso o fusione di ghisa di colore grigio scuro RAL 7016, la cui forma e le cui caratteristiche estetiche – funzionali devono essere tassativamente quelle rappresentate **nelle schede seguenti**. (richiamo all'art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell'Abaco Generale (Tabella 1), che definisce, il posizionamento


ABACO GENERALE – Tabella 1


Distanze generali in metri da	Dopo gli impianti	
	Prima degli impianti	
Limite dalla carreggiata		
semafori	50 metri	50 metri
Intersezioni	30 metri	30 metri
Segnaletica pericolo o prescrizione	25 metri	25 metri
Segnaletica di indicazione (art. 39 C.d.S.)	25 metri	25 metri
Gallerie, sottopassi, passaggi a livello	50 metri	50 metri
Impianti in aderenza o su muro	0 metri	0 metri


Collocamento degli impianti – Schede impianti


Per ogni singolo impianto il presente Piano definisce una specifica scheda che ne stabilisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo. Le schede sono suddivise in sezioni.


Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell'abaco generale delle distanze nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede seguenti.


TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO STRADALE					
categoria	cartello					
Utilizzo	Pubblicità esterna permanente					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	<p>Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'ídonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici</p> 					
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq*	>18 mq*	
Limite inferiore	n.a	2.50	2.50	n.a	n.a	
Limite superiore	n.a	5.00	5.00	n.a	n.a	
Limite carreggiata	vietato il posizionamento di cartelli stradali sui marciapiedi o/e la relativa proiezione al suolo su di essi. Distanza minima richiesta 1.50 metri.					
Distanza da altri impianti	Temporanei 25 mt			Permanenti 25 mt		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend.	parallelo	perpend.
1 ↔ 3 mq	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
4,00 x 3,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
6,00 x 3,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>*Nella Zona 3 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscrizioni arre di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegato 3 (art. 18.1 piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p>					


TIPO D'IMPIANTO	PREINSEGNA					
categoria	Preinsegna					
Utilizzo	Pubblicità esterna					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	<p>Preinsegna: Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o entrambe le facce, supportato da un’idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di km 5; non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.</p>					
						
Posizione rispetto al suolo	1.25 x 0,25			1.50 x 0.40		
Limite inferiore	1,50			1.50		
Limite superiore	3.00					
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0.50 m			In assenza di marciapiede 1,50 m		
Distanza da altri impianti	Temporanei		25 m	Permanenti		25 m
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 1,70 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Non sono ammessi posizionamenti di siffatti manufatti sulle rotatorie, sulle intersezioni, e/o in vista di esse, invero, sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, pensiline, paline fermata bus e su altro sostegno non predisposto allo scopo.</p> <p>Le strutture dovranno essere realizzate da due pali di sostegno con profilo tubolare a spigolo arrotondato, a curva continua, in estruso di alluminio lega 6060 aventi dimensioni mm 80 x 80.</p> <p>Deve essere sempre garantito il transito pedonale all'esterno dell'impianto ≥ 2 m.</p> <p>Non possono essere posizionati ad una distanza maggiore di 5 km dalla sede di esercizio dell'attività.</p>					


TIPO D'IMPIANTO	STENDARDO (bandiera)					
categoria	Striscione cavalletto stendardo					
Utilizzo	Pubblicità esterna					
Durata	Temporanea					
DEFINIZIONE	Elemento bi – dimensionale realizzato con materiali di qualsiasi natura privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio.					
	L'impianto è caratterizzato da un impianto fisso su cui viene fissato lo stendardo.					
						
Posizione rispetto al suolo	1 ↔ 5mq					
Limite inferiore	2.00					
Limite superiore	6.00					
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
≤ 5,00 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>E' ammesso il posizionamento su strutture in area privata.</p> <p>Qualora il periodo di esposizione sia superiore a novanta giorni viene considerato un mezzo pubblicitario permanente necessitando del titolo autorizzativo.</p>					


TIPO D'IMPIANTO	TRANSENNA PARAPEDONALE					
categoria	Impianto pubblicitario di servizio					
Utilizzo	Pubblicità esterna permanente					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Struttura pubblicitaria mono o bifacciale solidamente vincolata a barriere parapedonale.					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	0,10	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite superiore	1,20	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0,30 m			In presenza di marciapiede 0,60 m		
Distanza da altri impianti di differente tipologia	Temporanei 25 m			Permanenti 25 m		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi 0,70 x 1,00 m	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 1.00 mq* ≤ 6.00 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Prescrizioni	<p>Nella Zona 3 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegato 3 (art. 18.1 piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Superficie massima ammessa per facciata ≤ 1.00</p> <p>E' fatto divieto di collocare transenne pubblicitarie in posizione adiacente o antistante ad edifici storici, monumenti ed ad opere d'arte o simili.</p> <p>*in deroga alle norme abaco generale ammesse in corrispondenza delle intersezioni con superfici massime ≤ 6.00 complessivi lato visibile di marcia</p>					


TIPO D'IMPIANTO	QUADRO PLANIMETRICO					
categoria	Impianto pubblicitario di servizio					
Utilizzo	Pubblicità esterna permanente					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla esposizione di planimetrie su un lato e diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali pannelli serigrafati e simili.					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1↔3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	n.a	1*	1**	n.a	n.a	
Limite superiore	n.a	4	4	n.a	n.a	
Distanza min. dal limite carreggiata misurata dalla massima sporgenza dell'impianto.	2 m					
Distanza da altri impianti	Temporanei 15 m			Permanenti 25 m		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
1↔3 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
3↔6 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, luminoso					
Prescrizioni	Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliesteri o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).					
	L'impianto può essere luminoso. *					
	Metri 50 da altri quadri planimetrici. ** Qualora gli impianti siano posizionati in aderenza a muro tale valore può essere variato al fine di ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'installazione.					


TIPO D'IMPIANTO	PALINA DI FERMATA BUS					
categoria	cartello					
Utilizzo	Impianto pubblicitario di servizio					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Struttura integrata con palina di indicazione linee o fermata di mezzi pubblici. Ad esse rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli semirigidi serigrafati e simili.					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	2.40	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite superiore	3.00	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0.60 m			In assenza di marciapiede 0,60 m		
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 0,70 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>L'inserimento dei messaggi pubblicitari è consentito solo su uno dei due lati dell'impianto di servizio per una superficie massima di 0,70 mq.</p>					


TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO DI INDICAZIONE MANUTENZIONE AREE VERDI					
categoria	cartello					
Utilizzo	Pubblicità esterna					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Struttura integrata con palina di indicazione linee o fermata di mezzi pubblici. Ad esse rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli semirigidi serigrafati e simili.					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1↔3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	-	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite superiore	-	n.a	n.a	n.a	n.a	
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 1.00 mq	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>L'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico ed è limitata ai soli manufatti dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde. L'installazione di tali impianti avviene esclusivamente mediante stipula di apposita convenzione che ne definisce le quantità massime ammissibili e le relative caratteristiche.</p> <p>E' consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice di dimensione non superiore al metro quadrato, con al denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento tridimensionale, attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada (art. 8 Convezioni speciali Piano generale degli impianti pubblicitari):</p>					

TIPO	OROLOGIO - BAROMETRO					
D'IMPIANTO						
categoria	Impianto pubblicitario di servizio					
Utilizzo	Pubblicità esterna permanente					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Struttura integrata ad orologi, barometri, ecc ad essi rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati e simili					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1↔3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	2.20	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite superiore	3.20	n.a	n.a	n.a	n.a	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0.60 m			In assenza di marciapiede 0,60 m		
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 1,00 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	<p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Superficie pubblicitaria ammessa ≤ 1,00 mq per faccia.</p> <p>Per l'inserimento di tali impianti dovrà comunque essere presentato progetto particolareggiato.</p>					


TIPO D'IMPIANTO	PUBBLICITA' SU PONTEGGI					
categoria	Striscione, locandina, standardo, telo					
Utilizzo	Pubblicità esterna					
Durata	Temporanea					
DEFINIZIONE	Elemento bidimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo o a strutture temporanee di cantieri edili, quali ponteggi, recinzioni o parti di edificio, recante messaggi pubblicitari.					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq*	>18 mq*	
Limite carreggiata						
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
1 ↔ 3 mq	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	A	A	A	A	A	A
6 ↔ 9 mq	A	A	A	A	A	A
9 ↔ 18 mq	A	A	A	A	A	A
>18 mq*	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso, illuminato					
Prescrizioni	<p>Nelle aree a cantiere edili ne è consentita l'esposizione per un periodo massimo equivalente alla durata del cantiere. Il telaio di sostegno deve essere opportunamente dimensionato e vincolato alla struttura in elevazione in modo da resistere alla spinta del vento e da garantire un elevato grado di sicurezza. Il messaggio pubblicitario non può essere superiore alla dimensione massima del ponteggio.</p> <p>Qualora il periodo di esposizione sia superiore a novanta giorni viene considerato un mezzo pubblicitario permanente per il quale risulta necessario il titolo autorizzativo.</p>					

TIPO D'IMPIANTO	STRISCIONE					
categoria	Striscione, locandina, standardo, telo					
Utilizzo	Pubblicità esterna					
Durata	Temporanea					
DEFINIZIONE	Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.					
	Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate. dall'Amministrazione					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq*	>18 mq*	
Limite carreggiata						
Distanza da altri impianti	Temporanei			Permanenti		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
1 ↔ 3 mq	n.a	n.a	n.a	A	n.a	A
3 ↔ 6 mq	n.a	n.a	n.a	A	n.a	A
6 ↔ 8 mq	n.a	n.a	n.a	A	n.a	A
Illuminazione	Non luminoso					
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni, iniziative commerciali e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento e comunque con durata non superiore a quella stabilita nell'autorizzazione. E' consentita l'apposizione di tali impianti esclusivamente nelle posizioni concordate con il Comune. Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 8 mq.					

TIPO D'IMPIANTO	MESSAGGIO VARIABILE					
categoria	Impianto di pubblicità o propaganda					
Utilizzo	Pubblicità esterna permanente					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di prismi rotanti o altro meccanismo meccanico od elettronico o a led luminosi (videomonitor).					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq*	>18 mq*	
Limite inferiore	n.a	1.5	1.5	n.a	n.a	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 3,00 m			in assenza di marciapiede n.a.		
Distanza da altri impianti	Temporanei 25 mt			Permanenti 25 mt		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
1 ↔ 3 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
	n.a	n.a	A	A	A	A
	n.a	n.a	A	A	A	A
3 ↔ 6 mq	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
	n.a	n.a	n.a	n.a	A	A
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.					
Prescrizioni	<p>*Nella Zona 3 l'Amministrazione Comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscrutte arre di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegato 3 (art. 18.1 piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>Vietato nelle aree di cantiere Ammesso in Zona A2 solo interno vetrine o in area adibite a parcheggio formalmente istituito.</p>					

TIPO D'IMPIANTO	PENSILINA DI ATTESA BUS					
categoria	cartello					
Utilizzo	Impianto pubblicitario di servizio					
Durata	Permanente*(triennale)					
DEFINIZIONE	Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici ad esse rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, sia direttamente che con sovrapposizione di elementi come manifesti e simili.					
						
Posizione rispetto al suolo	≤ 1.00 mq	1↔3 mq	3 ↔ 6 mq	9 ↔ 18 mq	>18 mq	
Limite inferiore	1.00	0.20	1.20	n.a	n.a	
Limite superiore	2.40	3.00	3.00	n.a	n.a	
Limite carreggiata	In presenza di marciapiede 0.60 m			In assenza di marciapiede 0,60 m		
Distanza da altri impianti	Non previsto			Non previsto		
Zona piano	Zona 1		Zona 2		Zona 3	
Formati ammessi	parallelo	perpend.	parallelo	perpend	parallelo	perpend
≤ 3,00 mq	n.a	n.a	A	A	A	A
Prescrizioni	<p>Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare e dovranno essere realizzati esclusivamente in metallo (alluminio o leghe di alluminio), verniciati esclusivamente con polveri di poliesteri o ossidazione elettrolitica colore RAL 7016 (art. 20 Piano generale degli impianti pubblicitari).</p> <p>L'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, impianti semaforici e di segnali stradali di pericolo che di prescrizione, nonché degli attraversamenti pedonali.</p> <p>Deve essere sempre garantito il transito pedonale all'esterno dell'impianto ≥ 2.00</p>					

SCHEDA TECNICA
IMPIANTO AFFISSORIALE con sopralzo



E' costituito da due pali di sostegno realizzati con profilo tubolare a spigolo arrotondato in estruso di alluminio lega 6060 avente dimensioni di mm. 80x2000x80. Ogni palo è dotato di due canalette longitudinali opposte di sezione rettangolare. Le dimensioni delle canalette sono tali da consentire il fissaggio di un apposito profilo in alluminio lega 6060, verniciato dello stesso colore del palo, che costituirà la cornice di supporto della lamiera quale

saranno affissi i manifesti. Questo profilo appositamente lavorato sarà unito agli angoli tramite squadrette in acciaio zincato. La base affissoriale è costituita da un pannello di Alluminio rendendo l'impianto di qualità superiore. Il tamponamento del pannello porta affissioni realizzato con l'utilizzo di apposite guarnizioni in gomma vulcanizzata (EPDM) 1.17 con ottima resistenza all'ossidazione ai raggi UVA e agli agenti atmosferici secondo le norme UNI 9122.

Sopra il pannello adibito ad affissione è installato un pannello in pvc espanso (polivinilcloruro) autoestingente recante la denominazione ,lo stemma del comune in stampa quadricromica e l1500x150 mm. Alle estremità i pali sono completati da un tappo di chiusura realizzato in materiale plastico (poliammide) rinforzato di colore nero. La cornice e tutte le superfici in vista saranno protette contro la corrosione mediante ossidazione anodica a norma UNI 4522 o verniciati con polveri di poliestere previa cottura a forno e trattamento di cromatazione giallo in conformita' al capitolato di qualità VECTAL e del marchio di qualità europeo QUALICOAT. I suddetti profili potranno essere verniciati su richiesta del cliente secondo le tabelle RAL. L'ancoraggio al suolo dell'impianto avviene mediante l'utilizzo di apposite anime in ferro Fe430b diametro 60 (2 pollici) zincato a caldo, dallo spessore di 3 mm e dalla lunghezza di 1500 mm. affogate in plinto di CLS per un terzo della loro lunghezza. Il palo in alluminio viene inserito sull'anima di sostegno e fissato per mezzo di viti passanti autofilettanti. Questi impianti sono stati costruiti in modo tale da poter inserire nella zona superiore uno spazio pubblicitario, costituito da un telaio in alluminio estruso dalle dimensioni di mm 1500x560 per una luce di mm 1400x460, inserito tra due pali i quali saranno uniti all'impianto tramite

una prolunga. Questa prolunga è realizzata in poliammide 66.30% vetro. Nel telaio è inserito un pannello pubblicitario in metacrilato estruso, spessore 3mm tamponato posteriormente da un pannello in pvc dello stesso spessore opportunamente fissato tramite una guarnizione in gomma vulcanizzata (EPDM) 1.17 norme UNI9122 Colorazione RAL 7016

**ALLEGATO 5 Scheda Tecnica impianto affissionale poster mt. 6,00 x 3,00 Poster a V
ELIMINATO Delibera C.C. n.100 del 26/10/2022**